

DELIBERA N. 183/11/CONS

Segnalazione dell'Onorevole Silvana Mura (Italia dei Valori – Lista Di Pietro) nei confronti della società R.t.i. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittenti televisive in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete Quattro) per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (“Tg5”, “Studio Aperto” e “Tg4”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 30 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010 e sul sito *web* dell'Autorità il 3 dicembre 2010;

VISTA la segnalazione dell'Italia dei Valori – Lista Di Pietro, pervenuta in data 18 marzo 2011 (prot. n. 12769), nella quale si espone che i telegiornali diffusi dalle emittenti Canale 5, Italia 1 e Rete quattro della società RTI – Reti Televisive Italiane, Tg5, e Studio Aperto e Tg4, nell'ultimo trimestre, con particolare riferimento al tempo di parola, non hanno assicurato il rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento nei confronti del soggetto politico esponente, nonostante tale forza politica risulti presente in quasi tutti gli organismi elettivi, come emerge dai dati pubblicati dall'Autorità sul proprio sito internet;

VISTA la nota in data 23 marzo 2011 (prot. n. 13755) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. eventuali controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la memoria della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., pervenuta in data 29 marzo 2011 (prot. n. 14647), con la quale la concessionaria ha rilevato quanto segue:

- la segnalazione in questione risulta esemplarmente generica, non sanata dall'indicazione dell'ultimo trimestre e dalle edizioni principali della giornata del 15 marzo 2011, in quanto le singole edizioni di ciascun telegiornale in una giornata di programmazione non sono certamente un parametro adeguato per misurare il grado di pluralismo di ciascuna testata, e non sono indicati di quali fatti ad esso inerente i telegiornali avrebbero omesso di dare notizia;
- ad avviso del segnalante, il pluralismo equivale all'attribuzione ai partiti politici rappresentati nelle assemblee di un diritto di accesso all'informazione anche televisiva, dovendo i giornalisti e gli editori dare notizia sulle attività di ciascun partito politico a prescindere sia dall'identità politica e culturale di ciascuna redazione e di ogni giornalista, sia dall'interesse pubblico di ogni notizia;
- l'ordinamento conosce istituti specifici che mirano ad assolvere alle necessità dell'informazione parlamentare, nonché ad assicurare ai partiti spazi di accesso al mezzo televisivo in condizioni di parità, come la comunicazione politica, che è profondamente diversa dall'informazione politica;
- la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla compatibilità della legge 28 del 2000 con l'articolo 21 della Costituzione, ha precisato che il precetto costituzionale è rispettato soltanto qualora non sia soppresso ogni ambito di autonomia editoriale delle emittenti, dei direttori e dei giornalisti, a partire dalla selezione delle notizie secondo criteri di interesse pubblico e dalla libertà di manifestare all'esterno il proprio orientamento politico;
- come sostiene la Corte Costituzionale neppure nel periodo elettorale l'esigenza dei partiti di trovare rappresentazioni presso il pubblico può prevalere sulla libertà di manifestazione del pensiero delle emittenti, dei direttori e dei giornalisti;
- l'interesse generale dell'informazione sancito anche dal decreto legislativo n. 177/05 è salvaguardato proprio garantendo ai giornalisti la libertà di selezionare le notizie in base a quanto è, a loro avviso, di interesse pubblico;
- tale assunto non contrasta con le disposizioni regolamentari della delibera n. 22/06/CSP in tema di programmi di informazione, né con l'orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo cui i telegiornali debbono osservare un criterio di equilibrio ed apertura alle varie tendenze, nell'ambito dell'informazione politica;
- il Tar del Lazio recentemente con sentenza n. 11188/10 ha precisato che l'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della legge 28/00 in

tema di programmi di informazione politica in materia elettorale richiede che sia comunque salvaguardata la libertà di commento e di critica dei giornalisti, al cui esercizio possono essere dedicati, nell'ambito dei telegiornali e degli altri programmi di informazione, appositi spazi;

- con riferimento a segnalazioni analoghe di Italia dei Valori, si evidenzia che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è espressa in alcuni casi con un generico richiamo ad assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, della completezza, dell'equità, dell'obiettività e della parità di trattamento tra i soggetti politici nel periodo non elettorale; in altri casi ha archiviato gli atti e deliberato la trasmissione dei provvedimenti precedentemente adottati;
- inoltre, la società concessionaria fa presente che dai dati del monitoraggio indicati nella memoria si evidenzia che in tutti i notiziari Tg5, Studio Aperto e Tg4 il partito esponente ha ricevuto tempi del tutto compatibili con l'attuale rappresentatività e proporzionati rispetto a quelli attribuiti ad altri soggetti di analoghe dimensioni, quali la Lega e l'UDC;
- infine, anche nel più recente periodo 1- 22 marzo 2011 i tre telegiornali hanno dedicato all'Italia dei Valori spazi significativi paria a un minuto e trentacinque secondi nel Tg5 (1.28%) del tempo complessivo, due minuti e cinque secondi nel Tg4 (1.68%) e quantantatré secondi in Studio Aperto (3.17%);

CONSIDERATO che ai sensi della citata delibera n. 243/10/CSP l'Autorità, nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, effettua d'ufficio la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell'arco di ciascun trimestre e che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, così come definiti nella metodologia di rilevazione pubblicata nel sito internet dell'Autorità, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico e istituzionale nel rispetto del principio della parità di trattamento così come richiamato nelle premesse dello stesso provvedimento ;

RILEVATO che con riferimento allo squilibrio segnalato dal soggetto politico esponente l'Autorità ha adottato, in pari data, nell'ambito della propria verifica d'ufficio ai sensi della delibera sopra citata relativa al trimestre dicembre 2010 – febbraio 2011, la delibera n. 180/11/CONS e la delibera n. 181/11/CONS con le quali ha, rispettivamente, ordinato alla società RTI – Reti Televisive Italiane di provvedere nel Tg 4 e nel notiziario Studio Aperto al riequilibrio immediato tra tempo dedicato alla maggioranza e all'opposizione, evitando altresì la sproporzione della presenza del Governo e che, quindi, tale ordine comprende anche il riequilibrio del tempo del soggetto politico esponente;

CONSIDERATO, invece, che relativamente al Tg5, dai tempi di parola attribuiti all'Italia dei Valori nel trimestre in questione, pari, rispettivamente al 5,08% nel mese di dicembre, all'1,07% nel mese di gennaio e al 4,13% nel mese di febbraio, non si rileva una specifica sottopresenza del soggetto esponente;

RITENUTO, pertanto, che l'Autorità con le citate delibere n.180/11/CONS e 181/11/CONS ha già provveduto in merito ai fatti segnalati nell'esposto *de quo* ;

UDITA la relazione dei Commissari, Michele Lauria e Antonio Martusciello , relatori ai sensi dell'articolo 29 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

la trasmissione delle delibere n.180/11/CONS e 181/11/CONS del 30 marzo 2011, al soggetto politico segnalante Italia dei Valori – Lista Di Pietro.

Roma, 30 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola